

Processo usi civici – reintegra demaniale – transazioni – riconoscimenti e ratifiche

Per la particolare struttura del procedimento demaniale, il giudizio si inizia mediante il verbale nel quale le parti espressero le loro ragioni al commissario, che, dato atto dell'insorta controversia, e fallito il tentativo di conciliazione, le rinvia per la discussione in contenzioso.

Per le sanzioni racchiuse negli art. 177 e 186 ult. capov. della antica legge organica del 1816, nonché per la distinzione fatta nel cap. dell'art. 27 *D. L. 22 maggio 1924 n. 751*, la giurisdizione demaniale ha per oggetto questioni insorgenti nello svolgimento delle operazioni demaniali, e di controversie in genere sulla esistenza, natura e limiti dei diritti, di cui all'art.1 dello stesso decreto.

Quanto alla prima, si tratta di potere giurisdizionale d'indole accessoria, incidentale, provvisoria; quanto alla seconda, di un potere immanente, che perdura anche dopo l'operazione di liquidazione e quotizzazione.

Pertanto, è competente il commissario a conoscere della reintegra demaniale dei terreni già quotizzati e, quindi, in libera proprietà; e una domanda diretta in tal senso è anche ammissibile, in quanto il reintegrando può avere un interesse al riconoscimento del diritto, indipendentemente dalla impossibilità di revoca della quotizzazione (ad es. godimento dei canoni).

Il principio della prescrittibilità, se ha potuto affermarsi nelle colonie perpetue, non ha valore in materia di usi civici e di terreni di promiscuo godimento, inalienabili ed imprescrittibili.

Le transazioni, i riconoscimenti, le ratifiche, secondo la legislazione del mezzogiorno anteriore all'attuale, dovevano risultare non solo da espresso consenso che nei riguardi dei cittadini appartenenti ad un Comune deve essere prestato nelle forme prescritte, ma, altresì, da approvazione del commissario e da sanzione sovrana. — *Commiss. usi civici Napoli, 15 maggio 1926, Com. Melito Irpino e Coni. Bonito, Riv. demani, ecc., 1927, 176*